GIUSTIZIA CIVILE.com

La cedibilità del diritto all'equa riparazione nei portafogli NPL. Natura patrimoniale della pretesa, successione nel credito e poteri del servicer

di **Vincenzo Fedele**

Approfondimento del 30 settembre 2026

ISSN 2420-9651

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Il presente contributo sostiene la cedibilità della pretesa pecuniaria derivante dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Una volta maturato il presupposto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'indennizzo entra nel patrimonio del danneggiato e soggiace alla regola generale dell'art. 1260 c.c.: può essere trasferito, non avendo carattere strettamente personale e non essendo la cessione vietata dalla legge. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 8053/2019 non conduce a una conclusione diversa, poiché delimita il periodo per il quale la cessionaria può agire iure proprio, ma non esamina né esclude l'acquisto della distinta pretesa già maturata dal cedente. Nelle operazioni NPL, l'inclusione del credito Pinto trova inoltre fondamento nella clausola che trasferisce «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» relativi ai crediti ceduti e, in termini ancora più persuasivi, nella cessione di ogni «indennizzo». Il richiamo nominativo alla legge n. 89/2001 non è necessario quando l'oggetto risulti determinabile attraverso il collegamento con i crediti e le relative procedure. Sono inoltre esaminati il regime delle pretese future, la posizione delle SPV e delle società a partecipazione pubblica, il ruolo del Master Servicer e la prova della successione.

SOMMARIO: 1. Il diritto Pinto è un credito cedibile - 2. Cass. n. 8053/2019 non afferma l'incedibilità - 3. «Diritti, azioni, eccezioni o facoltà» e cessione di ogni «indennizzo» - 4. Nel portafoglio NPL il danno non scompare - 5. Società a partecipazione pubblica: il controllo non basta - 6. Il servicer agisce, la SPV resta titolare - 7. La prova della successione nel diritto indennitario - 8. Conclusioni

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

1. Il diritto Pinto è un credito cedibile

La questione può essere posta in termini netti. Quando la durata irragionevole del processo ha fatto sorgere il diritto all'equa riparazione, il titolare può trasferire a un terzo la relativa pretesa pecuniaria? La risposta parrebbe affermativa.

La legge 24 marzo 2001, n. 89 riconosce alla parte un indennizzo per le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali della violazione del diritto alla ragionevole durata, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU e dall'art. 111, secondo comma, Cost. [1]. Il diritto fondamentale appartiene alla persona che partecipa al processo; il credito pecuniario che nasce dalla sua violazione, una volta entrato nel patrimonio, è invece una posizione disponibile.

La distinzione è decisiva. Non viene ceduto il diritto della parte a ottenere una decisione in tempi ragionevoli, né si trasferisce retroattivamente la qualità di soggetto leso. Viene ceduta la pretesa al pagamento dell'indennizzo che trova causa nella violazione già verificatasi. Questa pretesa ha contenuto patrimoniale, è suscettibile di valutazione economica e può essere esercitata dall'avente causa.

L'art. 1260 c.c. stabilisce la libera cedibilità del credito, anche senza il consenso del debitore, salvo che esso abbia carattere strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge [2]. Nessuna disposizione della legge Pinto introduce un divieto di cessione. Il credito indennitario non richiede, per essere soddisfatto, una prestazione inscindibilmente legata alla persona dell'originario titolare; richiede il pagamento di una somma di denaro.

La natura pubblica del debitore non modifica la qualificazione. essa impone forme e adempimenti destinati a rendere la cessione opponibile all'Amministrazione, ma non trasforma il credito in una posizione indisponibile. Gli artt. 69 e 70 del R.d. 18 novembre 1923, n. 2440 disciplinano proprio le formalità delle cessioni relative a somme dovute dallo Stato [3].

La prassi amministrativa offre un indice che, sul piano sistematico, non può essere ignorato. Nelle istruzioni per la liquidazione degli indennizzi Pinto, il Ministero individua tra i beneficiari anche il successore e, in modo espresso, il cessionario del credito; la modulistica richiede l'atto di cessione e la prova della sua notificazione all'Amministrazione [4]. Se il credito fosse incedibile, tali previsioni non avrebbero ragione di esistere.

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Quest'ultima, difatti, trova fondamento non in un'estensione analogica della disciplina del credito azionato nella procedura presupposta, ma nella natura patrimoniale della pretesa Pinto e nella regola generale dell'art. 1260 c.c. Il contratto stabilirà che cosa sia stato trasferito e con quali effetti; la legge stabilisce, *ex ante*, che il trasferimento è consentito.

2. Cass. n. 8053/2019 non afferma l'incedibilità

L'ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8053 viene spesso richiamata, in dottrina e nella prassi giudiziaria, come ostacolo alla circolazione del diritto all'equa riparazione. Senonché la decisione delimita il diritto maturato *iure proprio* dalla cessionaria, senza pronunciarsi sull'acquisto della pretesa indennitaria del cedente.

Il caso riguardava una società veicolo che aveva acquistato crediti bancari già ammessi al passivo di un fallimento durato quasi dodici anni. La ricorrente chiedeva che **l'indennizzo** fosse calcolato anche sul periodo nel quale le parti della procedura erano ancora le banche cedenti [5]. La Corte ha ritenuto di far decorrere la posizione della cessionaria dalla comunicazione della cessione al curatore.

La domanda era fondata sulla successione nel credito ammesso al passivo e sulla pretesa continuità della posizione processuale. Non risulta che la Corte fosse chiamata a decidere gli effetti di un autonomo atto con il quale le cedenti avessero trasferito anche il **credito** derivante dalla violazione della ragionevole durata. Il tema della cedibilità, in altri termini, rimaneva fuori dal perimetro della decisione.

La Cassazione ha affermato che il cessionario non può imputare a sé, *iure proprio*, il pregiudizio sofferto da un altro soggetto. Il principio è condivisibile e non contrasta con la tesi qui sostenuta. Chi acquista la pretesa anteriore non dichiara di avere personalmente partecipato alla procedura in quel periodo; agisce *iure successionis*, facendo valere un credito entrato nel patrimonio del cedente e successivamente trasferito al cessionario.

Le due *causae petendi* rimangono distinte. Per il tempo successivo al subentro, la cessionaria è titolare di un diritto proprio, che sorge dalla sua partecipazione al procedimento. Per il tempo anteriore, può far valere, in forza della cessione, la pretesa maturata nel patrimonio del cedente. La separazione dei periodi serve a individuare l'origine della pretesa movendo dal presupposto della disponibilità del credito [6].

Questa conclusione trova conferma in una prospettiva più generale sulla circolazione

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

del rapporto obbligatorio. Una volta sorta, la pretesa indennitaria non costituisce un attributo personale del titolare originario, ma una componente patrimoniale della complessiva posizione creditoria, destinata a circolare secondo la medesima disciplina che la conforma; il cessionario succede, così, non in un diritto isolato, ma nello statuto giuridico del rapporto trasferito [7].

L'art. 111 c.p.c. conferma che la successione nel diritto controverso non cancella l'avvicendamento delle parti, pur rendendo la decisione efficace nei confronti del successore [8]. La stessa logica è seguita dalla giurisprudenza che, nelle procedure concorsuali, fa decorrere la durata rilevante per il creditore dalla domanda di insinuazione e non dall'apertura del **fallimento** [9]. Queste regole individuano chi abbia subito il ritardo, ma non introducono un vincolo di intrasferibilità sul credito che da quel ritardo trae origine.

Resta necessario ricostruire la durata in concreto. L'art. 2, comma 2-*bis*, indica tre anni per l'esecuzione forzata e sei per le procedure concorsuali; la complessità della procedura e il comportamento dei soggetti coinvolti continuano a incidere sulla valutazione. La sentenza della Corte costituzionale n. 102/2025 ha confermato tale impostazione [10]. Una volta individuata la frazione indennizzabile maturata in capo al cedente, quella frazione può formare oggetto di trasferimento.

3. «Diritti, azioni, eccezioni o facoltà» e cessione di ogni «indennizzo»

Affermare la cedibilità non significa sostenere che ogni trasferimento di NPL comprenda, per effetto necessario, anche il c.d. “credito Pinto”. La cedibilità attiene alla possibilità giuridica del trasferimento; l'inclusione nella singola operazione dipende dal contenuto del **contratto**. Le clausole generalmente usate nella prassi degli affari offrono, tuttavia, un solido argomento per sostenere che la pretesa sia compresa nell'oggetto della **cessione**.

Si legge che il contratto trasferisce «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» relativi ai crediti ceduti. I termini utilizzati hanno un'ampiezza che supera la categoria degli accessori in senso tecnico. Il richiamo ai “diritti” comprende le posizioni patrimoniali ulteriori collegate al credito; le “azioni” riguardano i poteri di tutela giudiziale; le “eccezioni” e le “facoltà” completano il trasferimento della posizione giuridica e impediscono di ridurre la clausola al solo credito nominale.

Anche la parola “relativi” deve essere letta nel suo significato proprio. La clausola non

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

richiede che il diritto trasferito abbia il medesimo debitore del credito ceduto o che derivi dal contratto originario. Richiede un collegamento con il credito. La pretesa Pinto presenta esattamente questo collegamento, perché nasce dalla durata della procedura nella quale quel credito è stato accertato o recuperato. Senza il credito e senza la partecipazione alla relativa procedura non sorgerebbe il diritto **all'equa riparazione**.

La formula, pertanto, consente di trasferire anche una posizione autonoma, purché determinabile mediante il riferimento al credito e alla procedura. Si aggiunga che l'art. 1263 c.c. prevede il trasferimento degli accessori, sicché, ove non si conferisse autonomia alla pretesa Pinto, essa rifluirebbe nelle posizioni accessorie che seguono la sorte del bene (*lato sensu* inteso) principale [11]. L'ordinanza n. 21275/2024, includendo nella cessione il maggior danno da ritardo già maturato, è coerente con una lettura non restrittiva delle utilità economiche collegate al credito [12].

La medesima prospettiva sistematica illumina la portata della clausola. La cessione non trasferisce un credito isolato, ma fa succedere il cessionario nella complessiva posizione giuridica del dante causa, comprensiva delle modalità di esercizio e delle utilità che le fonti legali e negoziali le attribuiscono: il rapporto, nel suo concreto atteggiarsi, si trasmette insieme alla disciplina che lo conforma [13]. Nelle operazioni NPL questa lettura rafforza l'interpretazione non riduttiva della clausola che trasferisce «diritti, azioni, eccezioni o facoltà»: non un mero credito nominale, ma l'intero assetto di poteri e utilità che il portafoglio ceduto reca con sé, compresa la pretesa indennitaria collegata alla procedura in cui il credito è stato accertato o recuperato.

La diversità del debitore non costituisce un ostacolo. Il contratto può trasferire, con un'unica operazione, una pluralità di rapporti creditori determinati o determinabili. La cessione della pretesa Pinto non trasforma lo Stato nel debitore del credito NPL: attribuisce alla cessionaria, accanto al credito verso il debitore originario, il distinto credito pecuniario sorto verso l'Amministrazione per la durata della procedura.

L'argomento diviene ancora più forte quando il contratto comprende ogni «indennizzo». La legge n. 89/2001 qualifica la somma riconosciuta per la durata irragionevole come indennizzo e ne disciplina la liquidazione in termini pecuniari [14]. Il diritto Pinto rientra quindi nella categoria letterale scelta dalle parti, oltre che nella funzione economica della clausola.

L'impiego dell'aggettivo “ogni” esprime una volontà omnicomprensiva. In assenza di esclusioni, non vi è ragione per sottrarre l'indennizzo Pinto alla categoria negoziale

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

degli indennizzi relativi ai crediti o alle procedure. Anche qualora si volesse pensare come autonomo rispetto al credito originario, il trasferimento non sarebbe ostacolato, perché è proprio la parola “indennizzo” a individuarlo quale distinta utilità patrimoniale.

Non è necessario che la clausola menzioni la legge Pinto o la l. n. 89/2001. L'oggetto della cessione non deve essere indicato attraverso il *nomen iuris* della singola pretesa, ma deve essere determinato o determinabile. Il riferimento a ogni indennizzo relativo ai crediti ceduti soddisfa tale requisito: il credito indennitario viene individuato attraverso il portafoglio e la procedura dalla cui durata trae origine.

Le due formule possono quindi essere lette secondo una progressione coerente. La cessione dei «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» appare già idonea a comprendere la pretesa Pinto quale diritto patrimoniale relativo ai crediti ceduti. L'ulteriore cessione di ogni «indennizzo» rende la conclusione ancora più diretta e non richiede alcuna specifica menzione della disciplina Pinto.

Il credito già maturato viene trasferito come posizione esistente, anche se non ancora liquidata con decreto. La liquidazione determina il *quantum*, ma non crea dal nulla la pretesa: il fatto costitutivo è il superamento della durata ragionevole accompagnato dal pregiudizio previsto dalla legge. Il cessionario subentra nel credito nello stato in cui esso si trova e dovrà provarne i presupposti.

È cedibile anche la pretesa futura, purché risulti determinabile. La l. n. 130/1999 ammette espressamente che le operazioni di cartolarizzazione riguardino crediti pecuniari esistenti e futuri, individuabili in blocco quando siano plurimi; nello stesso senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cessione di crediti futuri – ivi compresi quelli di natura risarcitoria o indennitaria – non ha natura meramente obbligatoria e può validamente perfezionarsi quando il negozio dispositivo individui la fonte del credito, ovvero la renda determinata o determinabile, senza che rilevi il grado di probabilità della sua venuta a esistenza, la quale integra un requisito di efficacia della cessione e non della sua validità [15]. Nel caso Pinto, la determinabilità deriva dal riferimento alle procedure relative ai crediti compresi nel portafoglio e alla violazione del termine ragionevole. L'effetto traslativo si produrrà quando la pretesa verrà a esistenza.

Per rendere la cessione efficace nei confronti dell'Amministrazione devono essere rispettate le formalità previste per i crediti verso lo Stato. Questo profilo attiene

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

all'opponibilità e al pagamento, non alla validità sostanziale della cessione tra le parti. La modulistica ministeriale, richiedendo l'atto e la relativa notificazione, mette in evidenza proprio questa distinzione [16].

Nel ricorso la cessionaria dovrà dichiarare il titolo in forza del quale agisce. Per il periodo successivo al proprio ingresso nella procedura farà valere il diritto maturato *iure proprio*; per il periodo anteriore invocherà il credito acquistato dal cedente. La domanda si fonda su un duplice titolo.

4. Nel portafoglio NPL il danno non scompare

La titolarità del diritto all'equa riparazione in capo alle persone giuridiche è ormai acquisita. La sentenza *Comingersoll S.A. c. Portogallo* ha riconosciuto che una società può subire un danno non patrimoniale per l'incertezza prolungata nella conduzione degli affari, per le difficoltà gestionali e per le ripercussioni sull'organizzazione e sulla reputazione [17]. La tutela non dipende, quindi, dalla capacità di provare un patema d'animo analogo a quello della persona fisica.

La Cassazione ha seguito la medesima impostazione. Con l'ordinanza n. 14749/2025 ha qualificato il danno non patrimoniale dell'ente come conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione; l'Amministrazione può superare la presunzione soltanto indicando circostanze specifiche che escludano il pregiudizio [18]. Il successivo avvicendamento degli amministratori non assume rilievo, perché parte del processo è la società. L'ordinanza n. 24404/2025 ha confermato l'indirizzo [19].

La SPV non costituisce un'eccezione. La segregazione del patrimonio e la funzione assegnata alla società nell'operazione di cartolarizzazione non ne cancellano la soggettività. Una procedura che si prolunga oltre il termine ragionevole modifica le previsioni di recupero, mantiene aperti i costi di gestione, incide sui flussi e rende meno attendibile la valorizzazione della posizione. Sono effetti propri della società veicolo e non riflessi attribuibili soltanto ai portatori dei titoli o al *servicer*.

La professionalità dell'investitore non giustifica una presunzione di indifferenza. L'acquirente di NPL conosce il rischio di insolvenza e stima i tempi fisiologici delle procedure; non incorpora, per questo, anche una rinuncia alla tutela contro il ritardo patologico dell'apparato giudiziario. Il rischio di credito e il rischio di violazione del termine ragionevole restano distinti.

Su questo terreno interviene l'art. 2, comma 2-*sexies*, lett. *g*), che presume

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

l'insussistenza del pregiudizio quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, anche in rapporto alle condizioni personali della parte. La disposizione non consente di confrontare il singolo credito con il patrimonio complessivo dell'investitore e chiudere così il giudizio. L'ordinanza n. 31809/2025 ha censurato proprio una decisione fondata essenzialmente sul rapporto percentuale tra i crediti insinuati e il capitale, il fatturato o il patrimonio netto delle società ricorrenti [20].

Nel credit management ogni posizione viene monitorata separatamente. Per ciascun credito vengono aggiornati tempi, costi, aspettative di recupero e flussi. Un importo modesto rispetto al portafoglio può quindi conservare piena rilevanza nella singola procedura. Il giudice potrà liquidare l'indennizzo nel minimo quando il rango, il prezzo di acquisto o le concrete prospettive rendano contenuta l'intensità del pregiudizio; non può desumere l'assenza del danno dalla sola dimensione economica della cessionaria.

Il ricorso deve rendere visibile questa realtà. Oltre al valore nominale sarà utile indicare il prezzo, ove pertinente, il rango del credito, le aspettative originarie, lo scostamento dei tempi e i costi mantenuti dalla durata. Non per chiedere nel procedimento Pinto il risarcimento analitico del danno d'impresa, ma per dimostrare che la società aveva un interesse concreto alla definizione della procedura e che il ritardo ha inciso sulla gestione della posizione [21].

5. Società a partecipazione pubblica: il controllo non basta

Quando il credito appartiene a una società partecipata dallo Stato o da un'altra amministrazione pubblica, la domanda assume una forma particolare: può un soggetto inserito nell'area pubblica chiedere allo Stato l'indennizzo per un ritardo imputabile all'organizzazione giudiziaria?

L'azionariato non offre, da solo, una risposta. Le società a partecipazione pubblica possono presentare assetti, funzioni e gradi di autonomia molto diversi, come emerge dalla stessa disciplina del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 [22]. Per stabilire se il diritto all'equa riparazione sia configurabile occorre comprendere quale posizione la società assuma nel procedimento presupposto e se essa possa essere distinta, sul piano sostanziale, dall'apparato pubblico.

La Corte EDU, nell'applicazione dell'art. 34 CEDU, utilizza un criterio funzionale per distinguere le organizzazioni non governative dalle articolazioni dello Stato. Considera la natura dell'attività, l'eventuale esercizio di poteri pubblici, l'autonomia istituzionale e

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

operativa e il controllo concretamente esercitato dalle autorità [23]. Non è quindi decisiva né la sola forma privata né la sola proprietà pubblica.

La casistica rende chiaro il metodo. In *Radio France c. Francia* è stata riconosciuta la qualità non governativa di una società nazionale dotata di distinta personalità e sufficiente autonomia [24]. In *Slovenia c. Croazia* la Corte ha invece impedito allo Stato di utilizzare il sistema convenzionale per tutelare indirettamente una banca sottoposta alla sua influenza [25]. Con *Croatian Radio-Television c. Croazia* è stata nuovamente riconosciuta la legittimazione di un ente pubblico autonomo e privo di poteri governativi [26].

Il criterio conduce a verificare se, nella procedura, la società abbia agito come un ordinario creditore oppure quale strumento dell'amministrazione. Quando dispone di un patrimonio distinto, opera mediante regole privatistiche, non esercita poteri autoritativi e sopporta direttamente gli effetti economici del ritardo, la partecipazione pubblica non è sufficiente a negare la tutela. La società si trova nella medesima posizione processuale degli altri creditori e il pregiudizio incide sulla sua autonoma sfera giuridica.

La forma societaria non può, tuttavia, essere utilizzata come una presunzione. Il ricorso deve indicare la composizione del capitale, i poteri esercitati dall'azionista pubblico, il regime dell'attività, l'autonomia degli organi e la provenienza delle risorse interessate dalla procedura. È su questi elementi che si misura la distanza tra la società e l'amministrazione che dovrebbe corrispondere l'indennizzo.

La questione si decide, quindi, sulla funzione concretamente esercitata. La legittimazione può essere sostenuta quando la società abbia partecipato alla procedura per recuperare un proprio credito, senza potestà pubbliche e secondo le regole comuni. L'alterità soggettiva sulla quale si fonda il rimedio viene meno soltanto ove la società rappresenti la modalità organizzativa attraverso la quale l'amministrazione esercita direttamente una funzione pubblica [27].

6. Il servicer agisce, la SPV resta titolare

Nelle cartolarizzazioni il soggetto che conosce la pratica, impartisce le istruzioni e coordina i difensori è, di norma, il *servicer*. La legge n. 130/1999 gli affida la riscossione dei crediti e i servizi di cassa e pagamento [28]. Questa centralità operativa non gli trasferisce, tuttavia, la titolarità del credito e tanto meno quella del diritto all'equa riparazione.

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

La ricorrente deve rimanere la società titolare della pretesa. Il Master Servicer può agire in nome e per conto della SPV se dispone di un potere rappresentativo che comprenda il rapporto sostanziale dedotto in giudizio. La formula più trasparente individua quindi la cessionaria come parte e il *servicer* come procuratore o mandatario con rappresentanza. È necessario che il mandato non si arresti al recupero nei confronti del debitore. L'azione Pinto è rivolta contro un'Amministrazione e nasce da un titolo diverso dal credito cartolarizzato. Non occorre, tuttavia, che il *servicing agreement* o la procura sostanziale menzionino espressamente la legge n. 89/2001, quando il potere rappresentativo comprenda i «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» relativi ai crediti e alle procedure, nonché ogni «indennizzo», e attribuisca al Master Servicer la facoltà di promuovere e proseguire i giudizi, nominare i difensori, transigere e riscuotere le somme. Il richiamo nominativo alla disciplina Pinto può agevolare la prova dei poteri, ma non costituisce una condizione necessaria.

L'art. 77 c.p.c. richiede che chi sta in giudizio per un altro soggetto sia investito anche della rappresentanza sul rapporto sostanziale, salvo le ipotesi previste dalla legge. La procura alle liti conferita al difensore non colma un difetto del mandato a monte. Occorre quindi verificare, nell'ordine, la titolarità della SPV, il mandato al *servicer*, le eventuali subdeleghe e il potere del soggetto che sottoscrive la procura processuale.

L'ordinanza n. 7243/2024 ha escluso che l'affidamento del recupero a uno *special servicer* non iscritto nell'albo *ex* art. 106 TUB determini automaticamente l'invalidità degli atti di riscossione [29]. La decisione non autorizza a trattare la catena dei poteri come un dato presunto. Mandato, oggetto e facoltà di subdelega continuano a dover essere provati.

Il servicer, pertanto, costituisce il veicolo dell'azione e non il suo beneficiario. Incassa e rendiconta secondo le regole dell'operazione, ma il diritto resta nel patrimonio della società che ha subito il ritardo o che ha acquistato la pretesa dal cedente. Questa distinzione deve risultare dal ricorso, dalla procura e dai documenti depositati, senza affidarsi alla conoscenza che il giudice possa avere del funzionamento ordinario delle cartolarizzazioni [30].

7. La prova della successione nel diritto indennitario

La cedibilità della pretesa Pinto, una volta ammessa sul piano sostanziale, sposta il baricentro del problema sul terreno della prova. L'accertamento del credito indennitario

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

in capo alla cessionaria presuppone infatti la ricostruzione di una sequenza continua di fatti: l'instaurazione della procedura presupposta, l'intervento o l'insinuazione del dante causa, il momento e l'efficacia della cessione, la comunicazione del subentro e gli sviluppi successivi del procedimento fino al suo stato attuale. Solo attraverso questa ricostruzione unitaria diviene possibile distinguere, sul piano temporale, la frazione di pretesa riferibile al cedente da quella maturata *iure proprio* in capo alla cessionaria.

L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur assolvendo alla funzione di pubblicità prevista dalla legge n. 130/1999, non costituisce di per sé prova sufficiente che il singolo credito rientri nel perimetro dell'operazione. La giurisprudenza formatasi sulla successione nel diritto controverso richiede, coerentemente, che l'inclusione della singola posizione nel blocco ceduto sia dimostrata attraverso gli elementi propri dell'operazione – criteri di individuazione, dichiarazioni del cedente, atti gestionali e processuali nei quali la nuova titolarità sia stata dichiarata [31].

Il regime probatorio si differenzia a seconda del periodo considerato. Per la frazione di pretesa anteriore al subentro rileva la clausola negoziale che trasferisce i «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» relativi ai crediti ceduti e, ove presente, quella riferita a ogni «indennizzo», unitamente alla prova della partecipazione del dante causa alla procedura presupposta – senza che sia necessaria, come si è visto, una menzione espressa della legge Pinto. Per la frazione successiva, il contratto rileva invece unicamente quale titolo di legittimazione sul credito principale, mentre il diritto all'indennizzo trova in questo caso fonte diretta nella legge, esercitabile *iure proprio*.

Anche il prezzo corrisposto per l'acquisto del portafoglio, pur non coincidendo con il valore della pretesa indennitaria, può assumere rilievo indiziario ai fini dell'apprezzamento dell'interesse leso e della liquidazione del quantum: la relativa opacità, ove non altrimenti giustificata da elementi che consentano di ricostruire rango, consistenza economica e aspettative di recupero della posizione, può riflettersi sull'esito della valutazione giudiziale.

Un ulteriore profilo attiene alla fase successiva alla decisione. L'art. 5 della legge n. 89/2001 subordina l'efficacia del decreto alla sua notificazione entro il termine di trenta giorni; la Cassazione n. 12912/2026 ha chiarito che la conoscenza *aliunde* acquisita tramite il fascicolo telematico non può sostituire tale adempimento, ricondotto in questa ipotesi all'opposizione di cui all'art. 5-*ter* [32].

La dimensione seriale che caratterizza i portafogli NPL – nei quali le medesime

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

questioni si ripropongono su un numero elevato di posizioni – non attenua, ma accentua, l'esigenza di una ricostruzione puntuale di ciascuna fattispecie: un errore nella data, una cessione non adeguatamente provata o una notificazione tardiva non rilevano soltanto sul piano organizzativo, ma incidono sulla stessa sussistenza del diritto azionato.

8. Conclusioni

Alla luce dei dati normativi e degli indici esaminati, appare sostenibile che il diritto Pinto, inteso come pretesa pecuniaria conseguente alla violazione già maturata, sia cedibile. In questa direzione depongono la regola generale dell'art. 1260 c.c., l'assenza di un divieto nella legge n. 89/2001, la natura patrimoniale dell'indennizzo e la disciplina amministrativa che contempla espressamente il cessionario tra i soggetti legittimati a ricevere il pagamento.

Cass. n. 8053/2019 non sembra introdurre un'eccezione alla regola di circolazione. La pronuncia impedisce alla cessionaria di presentare come proprio il pregiudizio sofferto dal cedente, ma non affronta la diversa ipotesi dell'acquisto della pretesa che da quel pregiudizio sia già sorta. Il diritto successivo al subentro viene esercitato *iure proprio*; quello anteriore può essere esercitato *iure successionis* [33].

Nelle operazioni NPL la pretesa può quindi essere valorizzata e trasferita insieme al portafoglio. La clausola relativa ai «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» offre elementi idonei a ricomprendere il diritto indennitario, in quanto collegato ai crediti ceduti. Quando compare anche la cessione di ogni «indennizzo», l'interpretazione risulta ulteriormente rafforzata, poiché il credito Pinto appartiene alla categoria indicata dalle parti. Non appare necessaria la menzione della legge n. 89/2001, purché il contratto consenta di individuare la pretesa mediante il riferimento al credito ceduto.

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Riferimenti bibliografici

[1] Conv. eur. dir. uomo, art. 6, par. 1; art. 111, comma 2°, Cost.; l. 24 marzo 2001, n. 89. Sul fondamento costituzionale, v. Corte cost., 26 aprile 2018, n. 88, in G.U., I Serie speciale, 2 maggio 2018, n. 18, con nota di A.M. Nico, *La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2018 chiude la questione della proponibilità nel corso del giudizio della domanda di indennizzo per la ragionevole durata del processo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2018, 3, p. 535 ss.

[2] Art. 1260 c.c., secondo cui il creditore può trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, salvo il carattere strettamente personale o il divieto di legge.

[3] R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, recante disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

[4] Ministero dell'economia e delle finanze, *Indennizzo per eccessiva durata dei processi (Legge Pinto)*, ove il beneficiario del pagamento è individuato anche nel successore e nel «cessionario del credito», in *dag.mef.gov.*; Id., modulistica telematica, che richiede l'atto di cessione e la notificazione dell'atto al Ministero, *ivi.*

[5] Cass., 21 marzo 2019, n. 8053, in *Diritto & Giustizia*, 22 marzo 2019, con nota di A. Greco, *Il cessionario di un credito può chiedere l'equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento.*

[6] Cass., 21 marzo 2019, n. 8053, *cit.*, con nota di A. Greco, *Il cessionario di un credito può chiedere l'equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento*, *cit.* La società ricorrente era J-Invest SPV S.r.l. e i crediti ammessi al passivo ammontavano complessivamente, secondo la decisione, a euro 3.440.474.

[7] N. Irti, *La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Mario Allara)*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 421, secondo cui le vicende del rapporto si risolvono in vicende di statuti giuridici; A. Azara, *Cessione del credito e adempimento*, Pisa, 2020, pp. 107-109.

[8] Cass., 29 maggio 2024, n. 15010, in *Diritto Bancario*, 24 giugno 2024, in *dirittobancario.it*, con nota di M. Greggio, *Intervento in giudizio del cessionario del credito e prova della cessione*.

[9] Cass., 5 gennaio 2024, n. 324.

[10] Corte cost., 8 luglio 2025, n. 102, in G.U., I Serie speciale, 9 luglio 2025, n. 28.

[11] Artt. 1263, 1322 e 1362-1367 c.c. Le norme consentono di distinguere gli accessori

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

trasferiti per legge dalle ulteriori posizioni comprese nell'oggetto negoziale e impongono di interpretare la clausola alla luce della comune intenzione e dell'atto nel suo complesso.

[12] Cass., 30 luglio 2024, n. 21275.

[13] N. Irti, *La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Mario Allara)*, *cit.*, p. 421; A. Azara, *Cessione del credito e adempimento*, *cit.*, pp. 107-109.

[14] L. 24 marzo 2001, n. 89, *cit.*, artt. 2 e 2-bis, che riconosce e disciplina l'«indennizzo» per la violazione del termine ragionevole.

[15] L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 1. In giurisprudenza, Cass., 10 dicembre 2018, n. 31896; Cass., 2 ottobre 2023, n. 27690; Cass., 31 marzo 2021, n. 8869; Cass., 12 settembre 2019, n. 22726.

[16] Ministero dell'economia e delle finanze, modulistica telematica per la liquidazione degli indennizzi Pinto, *cit.*, che contempla l'atto di cessione del credito e la notificazione dell'atto al Ministero.

[17] Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Comingersoll S.A. c. Portogallo*, ric. n. 35382/97, parr. 35-36, ECHR 2000-IV, in *hudoc.echr.coe.int*.

[18] Cass., 1° giugno 2025, n. 14749, in *Guida dir.*, 2025, 26, pp. 61-65, con nota di E. Sacchettini, *Per il ristoro indifferente la tempistica della carica del legale rappresentante*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com.*

[19] Cass., 2 settembre 2025, n. 24404, in *NT+ Diritto*, 3 settembre 2025, con nota di P. Rossi, *Irragionevole durata del processo, indennizzo all'ente anche se muta il rappresentante legale*; conformi Cass., 4 giugno 2013, n. 13986; Cass., 12 gennaio 2016, n. 322.

[20] Cass., 5 dicembre 2025, n. 31809, in *NT+ Diritto*, 8 dicembre 2025, con nota di P. Maciocchi, *Indennizzo legge Pinto anche alla grande azienda per il processo lumaca*.

[21] Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Comingersoll S.A. c. Portogallo*, *cit.*; Cass., 1° giugno 2025, n. 14749, *cit.*, con nota di E. Sacchettini, *Per il ristoro indifferente la tempistica della carica del legale rappresentante*, *cit.*; Cass., 2 settembre 2025, n. 24404, *cit.*, con nota di P. Rossi, *Irragionevole durata del processo, indennizzo all'ente anche se muta il rappresentante legale*, *cit.*

[22] D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*.

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

[23] Corte eur. dir. uomo, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, aggiornamento 2026, parte relativa all'art. 34 CEDU, in *echr.coe.int.*

[24] Corte eur. dir. uomo, 30 marzo 2004, *Radio France e altri c. Francia*, ric. n. 53984/00, parr. 24-26, in *echr.coe.int*.

[25] Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, decisione 16 dicembre 2020, *Slovenia c. Croazia*, ric. n. 54155/16, parr. 61-78, in *echr.coe.int*.

[26] Corte eur. dir. uomo, 2 marzo 2023, *Croatian Radio-Television c. Croazia*, ric. n. 52132/19 e altri, parr. 98-121, in *echr.coe.int*.

[27] Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, decisione 16 dicembre 2020, *Slovenia c. Croazia*, *cit.*; Corte eur. dir. uomo, 2 marzo 2023, *Croatian Radio-Television c. Croazia*, *cit.*; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *cit.*

[28] L. 30 aprile 1999, n. 130, *cit.*, artt. 2 e 3.

[29] Cass., 18 marzo 2024, n. 7243, in *Diritto Bancario*, 27 marzo 2024, in *dirittobancario.it*, con nota di R.M. D'Agostino e M. Moretta, *Legittima la riscossione del credito dal sub servicer non iscritto ex art. 106 T.U.B.*

[30] L. 30 aprile 1999, n. 130, *cit.*, art. 2, comma 3, lett. *c*), e comma 6; Cass., 18 marzo 2024, n. 7243, *cit.*, con nota di R.M. D'Agostino e M. Moretta, *Legittima la riscossione del credito dal sub servicer non iscritto ex art. 106 T.U.B.*, *cit.*

[31] Cass., 29 maggio 2024, n. 15010, *cit.*, con nota di M. Greggio, *Intervento in giudizio del cessionario del credito e prova della cessione*, *cit.*

[32] Cass., 6 maggio 2026, n. 12912, sull'opposizione *ex* art. 5-*ter* l. 24 marzo 2001, n. 89, *cit.*, in caso di mancata o tardiva notificazione del decreto.

[33] Cass., 21 marzo 2019, n. 8053, *cit.*, con nota di A. Greco, *Il cessionario di un credito può chiedere l'equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento*, *cit.* La pronuncia separa il diritto maturato personalmente dalla cessionaria dalla frazione anteriore riferibile al cedente, senza affermare l'incedibilità della pretesa patrimoniale derivante da quest'ultima.

Utente: editor_giust_civile@giuffre.it editor_giust_civile@giuffre.it
giustiziacivile.com - n. 9/2026
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156